

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL IN DATA 14 MAGGIO 2024

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza avvio del procedimento ex art. 56 del Reg. di Giust., notificata a mezzo PEC in data 14 maggio 2024 (ore 16.17), dalla società VALORUGBY EMILIA SSD ARL, in relazione ad un fallo di antigiooco violento, non rilevato dall'Arbitro e dalla terna arbitrale occorso in occasione della gara VIADANA RUGBY 1970 – VALORUGBY EMILIA del campionato Serie A Elite del 11 maggio 2024;

Concessi alle società i termini di cui agli artt 57 e seguenti del Reg. di Giust.;

Verificato che in data 20 maggio 2024 (ore 14.51) la società RUGBY VIADANA 1970 a firma del presidente Giulio ARLETTI, versava in atti una articolata memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, contestava le richieste dell'istante;

Con la documentazione in atti il giudizio può essere deciso come da motivazione di seguito esplicitata.

* * *

Il giudizio trae origine da una istanza/ricorso notificata dalla società VALORUGBY EMILIA con la quale evidenzia la circostanza secondo la quale al minuto 32.42 il giocatore numero 7 della propria squadra (Eduardo Nicolas **SBROCCO**) avrebbe ricevuto un violento colpo in pieno volto, a gioco lontano e alle spalle dell'arbitro dal giocatore numero 5 del VIADANA RUGBY 1970 il signor Filippo **LAVORENTI**.

Si costituiva con memoria il RUGBY VIADANA 1970 la quale contestava la rappresentazione dei fatti assumendo come il fatto fosse stato visto dall'assistente arbitrale VEDOVELLI " *che aveva una perfetta visuale di ciò che accadeva e pur assistendo al tutto non abbia richiamato l'attenzione dell'Arbitro MUNARINI. Anche per il TMO ROSCINI vale la stessa considerazione...*".

Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e che nello stesso non vi è riportato alcun riferimento all'episodio della presente istanza, il Giudice Sportivo Nazionale ha provveduto a contattare telefonicamente il direttore di gara Clara **MUNARINI** e il TMO designato Stefano **ROSCINI**.

Dagli stessi ha potuto apprendere come l'episodio in commento non è stato rilevato e che nessuna sanzione e/o valutazione è stata possibile prendere sul campo.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'istanza notificata dalla VALORUGBY EMILIA richiama espressamente l'art. 41 del Regolamento di Giustizia (prova televisiva), con relativa allegazione di due firmati, e che vengano contestati fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermi e/o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque abbiano causato lesioni gravi o gravissime, si provvede alla visione delle due video riprese fornite dalla società VALORUGBY EMILIA.

Preliminarmente si precisa come le immagini garantiscono piena efficienza tecnica e documentale del fatto in commento.

Nella fattispecie si nota dalle due immagini che in un primo momento il giocatore numero 12 e numero 5 del VIADANA RUGBY 1970 e il numero 7 del VALORUGBY EMILIA sono a terra seguito di un punto di incontro dove il pallone viene giocato velocemente dal VIADANA RUGBY 1970 e il focus arbitrale si spostava repentinamente verso altra posizione.

Dalle immagini si nota nitidamente che il numero 5 e il numero 12 (VIADANA) ed il numero 7 (VALORUGBY) si rialzano e sono a stretto contatto uno con gli altri (i corpi sono a contattato tra di loro).

Purtroppo, il numero 5 del VIADANA, con un movimento di rotazione, mentre tiene il giocatore del VALORUGBY unitamente al compagno di squadra numero 12, si gira con un movimento della spalla ed "impalla" la ripresa che in quel preciso momento non consente più di percepire quanto stesse accadendo, perché si può solo vedere che il giocatore del VALORUGBY finisce a terra.

Le immagini non sono sufficientemente nitide per sostenere quanto affermato a pagina 1) dell'istanza del VALORUGBY nella parte in cui si afferma con **certezza** che il numero 5 del VIADANA sferra un colpo violento in pieno volto al giocatore numero 7 dell'istante.

Le immagini, pertanto, non consentono di comprovare quanto affermato dal VALORUGBY EMILIA poiché è del tutto carente la prova se ci sia stato effettivamente un colpo, su chi abbia eventualmente colpito il giocatore del VALORUGBY EMILIA, dove lo stesso sia stato colpito e quale fattispecie prevista dall'art. 27 Reg. di Giust. sia stata violata.

In particolare, l'articolo appena richiamato sanziona tutti quei comportamenti illeciti di antigiooco, evidenziando in maniera dettagliata le singole fattispecie, comminando di conseguenza le sanzioni disciplinari in base alla violazione commessa.

Nella stessa istanza, del resto, si chiede al Giudice di accertare se il giocatore numero 5 del RUGBY VIADANA 1970 abbia sferrato un violento colpo al volto lasciando che l'organo giudicante effettui una ricognizione e si sostituisca ad un onere probatorio che è invece a carico esclusivamente dell'istante.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL IN DATA 14 MAGGIO 2024

In altre parole, il Giudice Sportivo dovrebbe sanzionare il giocatore numero 5 del VIADANA RUGBY 1970 andando a immaginarsi come e dove il giocatore del VALORUGBY EMILIA sia stato colpito in assenza di precisi e specifici riscontri probatori.

Dall'analisi delle immagini, come detto, non si riesce ad individuare con sufficiente certezza una fattispecie indicata nell'art. 27 punto 1 e determinare se si sia trattato di un pugno piuttosto che di una manata oppure di una spallata o di una gomitata.

Di scarso pregio, rispetto al caso in esame, sono le argomentazioni sostenute dal RUGBY VIADANA 1970 in relazione all'applicazione del protocollo TMO e al *silent check* che sarebbe stato operato dal Signor Stefano ROSCINI, TMO designato.

Valga il contrario, cioè l'episodio in discussione non è stato rilevato dalla terna arbitrale con ciò legittimando l'ingresso della prova televisiva richiamata.

Si concorda tuttavia con la memoria della resistente quando afferma che le argomentazioni sviluppate nell'istanza dal VALORUGBY EMILIA sono generiche.

Anche la resistente, invero, critica l'eccezione *colpo violento* evidenziando come non si possa stabilire se trattasi di pugno o gomitata e, dunque, conclude con il rigetto del ricorso.

A parere del G.S., pertanto, le immagini televisive non permettono di giungere ad una diversa soluzione se non quella del rigetto dell'istanza medesima poiché le stesse non chiariscono chi abbia colpito il giocatore del VALORUGBY EMILIA, quale sarebbe la fattispecie di antigiooco violata e soprattutto quale parte del corpo sarebbe stata colpita.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 41, 56, 57, 58, 59 e 60 del Reg. di Giust. rigetta l'istanza proposta a mezzo PEC dalla società VALORUGBY EMILIA SSD ARL poiché la prova televisiva espletata non ha chiarito con sufficiente certezza quanto dalla stessa società sostenuto e cioè se il giocatore numero 5 del RUGBY VIADANA 1970 (Filippo LAVORENTI) abbia effettivamente sferrato un colpo violento in pieno volto e a gioco lontano e alle spalle dell'Arbitro al numero 7 del VALORUGBY EMILIA (Eduardo Nicolas SBROCCO).

Stante la soccombenza si incamera il contributo per l'accesso alla Giustizia.

Roma, 22 maggio 2024

(Avv. Marco Cordelli)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**